

Codice A1103A

D.D. 30 giugno 2026, n. 558

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.R. 15/2018 - (p.v. FUOCHI 01/2022 - CCF STAZIONE SAMPEYRE - acc.578/2026-580/2026)



ATTO DD 558/A1103A/2026

DEL 30/06/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.R. 15/2018 – (p.v. FUOCHI 01/2022 - CCF STAZIONE SAMPEYRE - acc.578/2026-580/2026)

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. 52 del 13/02/2022 dalla Regione Carabinieri Forestale Piemonte – Stazione di Sampeyre, a carico del Sig. *omissis* (**cod. ben. n. 397371**) nato *aomissis* (c.f. *omissis*) e residente in *omissis*, in qualità di trasgressore, nei confronti del quale, con processo verbale n. 1/2022 del 10/02/2022, elevato da agenti di P.G. alle dipendenze del corpo sopracitato per i fatti riscontrati presso il Comune di Frassinò *omissis*, è stata accertata in data 25/01/2022, la seguente violazione:

art. 10 comma 7 della L.R. 15 del 04.10.2018 (unitamente all' art 10 comma 5 della L.353/2000 – *Legge quadro in materia di incendi boschivi*) relativo al divieto, *nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi a, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall' articolo 3 della l.r. 4/2009 , arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o braci, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;* in particolare il trasgressore effettuava combustione di foglie secche - nel periodo dichiarato di massima pericolosità per gli incendi boschivi - presso un prato di sua proprietà limitrofo ad un bosco di alto fusto.

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

Richiamata la determinazione dirigenziale DD 40/A1822A/2022 del 14/01/2022 ad oggetto: “Dichiarazione stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte a partire dal giorno 16.01.2022. Legge 21 novembre 2000, n. 353. Legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15” con cui veniva dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi

boschivi;

visto che risulta in atti che l'interessato:

- non si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

- abbia presentato nei termini scritti difensivi, senza richiesta espressa di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

dato atto che le dichiarazioni rese non sono ritenute rilevanti al fine dell'esclusione della responsabilità, ammessa per altro dallo stesso trasgressore, ma sono considerate - unitamente alle annotazioni di pg trasmesse dagli accertatori - ai fini della determinazione della sanzione in misura più favorevole al trasgressore;

ritenuta pertanto la fondatezza delle violazioni accertate e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

richiamati l'art. 10 comma 7 della L.R. 15/2018 come sanzionato dall'art.13 comma 2 della Legge medesima (che a sua volta rinvia per la sanzione all'art.10 comma 6 della LEGGE n. 353/2000).

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi;

considerato in particolare che il trasgressore ha ammesso immediatamente la propria responsabilità e si è adoperato per lo spegnimento;

ritenuto pertanto di determinare la sanzione in misura pari al minimo edittale e dunque in Euro 5000,00;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separata determinazione dirigenziale sul Bilancio finanziario gestionale 2026-2028 anno 2026 e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
31165/2026	580/2026	Sanzione
39580/2026	578/2026	Spese di notifica

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021.";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

- in Euro 5000,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la condotta di cui sopra ed in Euro 10,61 la somma dovuta per le spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

INGIUNGE

al sunnominato *omissis*, **in qualità di trasgressore**, per le motivazioni indicate in premessa, di

pagare la somma complessiva di **Euro 5000,00** a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).**

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n.22

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)
Firmato digitalmente da Enrico Miniotti